# Informativa per la clientela di studio

N. 120 del 23.07.2014

Ai gentili Clienti Loro sedi

# OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali

Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in "ferie". Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre 2014, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre 2014.

Si tratta, quindi, di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

## Art. 1, co. 1 della L. n.742/1969

La sospensione feriale dei termini è prevista dall'art. 1, co. 1, della L. 07/10/1969, n. 742, il quale dispone che:

→ "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".

## Termini processuali oggetto di sospensione

La norma che ha previsto la sospensione estiva dei termini processuali fa riferimento ai "<u>termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative</u>".

## Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

- ✓ controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- ✓ controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio);
- ✓ procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- ✓ definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

## Termini processuali esclusi dalla sospensione

La sospensione feriale dei termini **non riguarda**, invece:

- le controversie nell'ambito dei contratti obbligatori agrari;
- > le liti in materia di lavoro;
- le procedure cautelari ("sospensive");
- > i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge a una persona di pagare una determinata somma;
- il procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;
- ▶ le cause e i procedimenti civili indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);
- > in materia fallimentare:
  - ✓ i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;
  - ✓ il procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente;
  - ✓ i procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo;
- in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall'art. 820 del codice di procedura civile;
- in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

#### Estensione al contenzioso tributario

Nonostante le Commissioni tributarie siano organi speciali diversi da quelli della giustizia amministrativa, la giurisprudenza dominante le ritiene soggette alle disposizioni di cui alla L. 472/1969, in virtù della portata generale e omnicomprensiva della legge stessa.

Anche nell'ambito del **processo tributario**, quindi, <u>il periodo di sospensione feriale si applica a</u> tutti i termini processuali, i quali rimangono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.

## Ambito applicativo

Nell'ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/E del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996).

Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per:

- la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente;
- la costituzione in giudizio;
- il <u>deposito di documenti e di memorie illustrative</u>.

Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l'instaurazione del contenzioso tributario, l'istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell'instaurazione del giudizio.

In sostanza, il <u>periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari,</u> come, ad esempio:

- l'avviso di accertamento;
- l'avviso di liquidazione;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

I soggetti destinatari della sospensione feriale del contenzioso tributario sono tanto i contribuenti (parte ricorrente o appellante) quanto gli uffici finanziari, doganali e territoriali, gli enti locali e gli agenti della riscossione (parte resistente, appellata, chiamata in causa o intervenuta volontariamente).

## L'ipotesi dell'accertamento con adesione

Esistono termini che si collocano tra lo "stadio" amministrativo e quello contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l'accertamento con adesione (90 giorni) e quella "estiva" disposta dalla Legge n. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (Circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell'atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l'impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale.

In altri termini, i <u>due diversi periodi di sospensione possono applicarsi cumulativamente</u> senza controindicazioni.

## Calcolo dei giorni di sospensione

Riguardo al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie illustrative.

Per capire meglio, tenuto conto del fatto che l'impugnazione di un atto o di una sentenza deve avvenire, a pena di inammissibilità, <u>entro 60 giorni dalla data di notifica</u> e che per tale termine vale, come per gli altri, la sospensione per il periodo feriale, nel caso in cui:

- lo stesso scada o incominci a decorrere in un periodo compreso fra il 1º agosto e il 15 settembre, i giorni maturati anteriormente al 1º agosto si sommano, ai fini del computo del termine di scadenza, con quelli successivi al 15 settembre;
- quando, invece, il termine iniziale coincide con un giorno "interno" al periodo di sospensione, questo comincerà a decorrere solo dal 16 settembre 2014.

Nel computo dei giorni occorre, inoltre, considerare che:

- va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem);
- > se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la <u>scadenza è prorogata di diritto al</u> <u>primo giorno seguente non festivo; il sabato è considerato non festivo</u>.

### Sabato

Ai fini dell'individuazione della scadenza dei termini processuali, oltre al periodo di sospensione feriale, va inoltre considerato che, qualora gli stessi cadano di sabato, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2007, n. 56/E, si rende applicabile il disposto dell'art. 155, comma 5, c.p.c., secondo il citato comma 5 dell'art. 155:

→ "la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali [...] che scadono nella giornata di sabato".

Per effetto di ciò, sabato è considerato festivo.

Si ricorda, inoltre, per meglio comprendere gli esempi che di seguito si esporranno, in ambito tributario, secondo la citata Circolare n. 56/E, se il termine relativo agli adempimenti cade in un giorno festivo o di sabato, ai fini del computo dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva, ovvero di un termine "a ritroso". In particolare,

- → per il termine "a decorrenza successiva" (ad esempio, termine per la proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'appello) la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Così ad esempio, dovendo il ricorso essere depositato entro 30 giorni (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale), se il 30° giorno cade di sabato il deposito può essere effettuato entro il lunedì successivo;
- → per il "termine a ritroso" quale, per esempio, quello per il deposito di documenti, di memorie, dell'istanza di discussione in pubblica udienza, la scadenza del termine è anticipata al giorno precedente non festivo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....